

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.	PAG.	
ADONNINO: Espletamento delle pratiche di pensione di guerra. (6996)	35502	COLITTO: Destinazione di un pretore e di un cancelliere nella pretura di Bonifro (Campobasso). (7128)	35509
ALMIRANTE: Acconti per danni di guerra. (6744)	35502	D'AGOSTINO: Disoccupati nel comune di Centuripe (Enna). (6870)	35509
AMENDOLA PIETRO ed altri: Istituzione di una nuova pretura in Battipaglia (Salerno). (7187)	35503	D'AGOSTINO ed altri: Ammissione al corso di vice-brigadiere degli istruttori agenti di custodia di Portici (Napoli). (7061)	35510
ARIOSTO: Visto d'ingresso in Italia alla compagnia drammatica di Berlino, (già orale) (2946)	35503	DE' COCCI: Disarmo di pescherecci. (7032)	35510
CAPALOZZA: Leggi relative ad opere d'arte figurativa, (già orale) (2961).	35503	DE PALMA: Aziende industriali e commerciali gestite dallo Stato. (6244)	35510
CAPALOZZA: Assicurazione contro i rischi di metopescherecci dell'Adriatico adibiti al recupero di bombe ed esplosivi, (già orale) (2992)	35503	DI VITTORIO: Vertenza dei panettieri, (già orale). (3518)	35511
CAPALOZZA: Locazioni alberghiere. (7007)	35504	EBNER: Trasferimento della pretura di Egna al tribunale di Bolzano, e degli uffici del registro, catasto e imposte dirette dal comune di Mezzolombardo in sede più indicata. (7173)	35511
CAPALOZZA: Contributo sugli spettacoli alle aziende autonome di soggiorno. (7041)	35504	FINA: Esenzione dall'imposta di consumo del vino per uso familiare ai manovali coltivatori di terreni. (6573)	35511
CAPALOZZA: Sfratto ad assegnatari di alloggi dell'I. N. A.-Casa in Roma (7135)	35505	FODERARO: Finanziamento delle opere di bonifica in Calabria. (6532)	35512
CASTELLARIN: Stipendi e paghe ai pensionati, funzionari e sanitari degli enti locali. (6641)	35505	GRECO: Estensione dei benefici della legge 19 maggio 1950, n. 319, agli impiegati collocati a riposo. (6887)	35512
CASTELLI AVOLIO ed altri: Ammissione agli esami per procuratore legale (7125)	35506	IMPERIALE: Incarichi al capo controllo viaggiatori e bagagli in Firenze. (6674)	35513
CAVALLARI e MALAGUGINI: Sistemazione urbanistica del centro della città di Ferrara. (7002).	35506	MICHELI: Abitazioni antigieniche nei pressi del ponte Flaminio in Roma, (già orale). (2987)	35514
CHATRIAN: Indennità per danni di guerra ai marittimi mercantili. (6832)	35507	POLANO: Sistemazione delle popolazioni dei comuni di Orsini e Gairo (Nuoro) danneggiate dalle alluvioni. (6827)	35514
CINCIARI-RODANO MARIA LISA: Pensione ai mutilati ed invalidi di guerra. (7149)	35507	POLANO: Concessione della pensione di guerra al signor Peluso Giuseppe da Carloforte (Cagliari). (6850)	35515
COLASANTO: Disciplina del mercato del baccalà. (6469)	35508	POLANO: Assunzione di personale presso l'Ente di trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna. (6929)	35515
COLITTO: Mutuo al comune di Montemitro (Campobasso). (6645 e 7054)	35508	RESCIGNO: Esclusione delle maestranze portuali dal lavoro su velieri di piccolo tonnellaggio. (6905).	35515
COLITTO: Indennità di esame agli insegnanti della provincia di Campobasso. (7022)	35508		
COLITTO: Servizi antincendi nei comuni. (7090)	35508		

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 FEBBRAIO 1952

	PAG.
RESCIGNO: Istituzione di una pretura nel comune di Battipaglia (Salerno). (7142)	35516
RIVERA: Pubblicazione di notizie relative a delitti, suicidi, ecc. (7070)	35516
SAMMARTINO: Sistemazione della strada « Aquilonia ». (6756)	35517
SULLO: Manomissione di pacchi postali provenienti dagli U. S. A. (6541)	35517
TOSI e ALESSANDRINI: Sistemazione dei corsi irrigui nella provincia di Varese. (6791)	35518
VERONESI: Termini prescritti per le nuove aliquote della imposta di famiglia. (6282)	35518
VIVIANI LUCIANA: Assistenze previdenziali per i dipendenti dall'Ente autonomo Volturmo. (6936)	35519

ADONNINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per accelerare il disbrigo delle pratiche di pensione di guerra ». (6996).

RISPOSTA. — « Il problema delle pensioni di guerra, va esaminato, per la sua radicale soluzione, sotto il duplice profilo dell'ampliamento delle sedi dei servizi e del conseguente rafforzamento del personale. Questi due problemi, ai quali si è spesso accennato in occasione di altre interrogazioni e che costituiscono la costante preoccupazione delle autorità di Governo, non hanno trovato, sinora, per molteplici motivi, le opportune soluzioni. Che anzi il contingente del personale, addetto ai dipendenti servizi, dal marzo 1951 è diminuito di numero 175 unità, e gli stabili attualmente occupati sono ormai insufficienti ai normali bisogni, né è più possibile ricorrere ad altri adattamenti. D'altra parte l'afflusso della copiosa mole di lavoro che continua ad affluire in una misura che si aggira sulle 11 mila prime domande al mese e l'ingente lavoro di riesame in corso, in dipendenza dell'attuazione della legge 10 agosto 1950, numero 648, sovrastano le possibilità dei servizi. Per quanto gli uffici delle pensioni di guerra, pur nelle ben note difficoltà di vario ordine in cui si dibattono, si prodighino, quotidianamente, con abnegazione e solidarietà verso le vittime della guerra, la soluzione del problema potrà conseguirsi avendo riguardo al quadro complessivo delle esigenze dei singoli servizi. Il rafforzamento del personale, l'assegnazione di nuove sedi, e possibilmente la loro unificazione, l'approntamento di mezzi finanziari adeguati al progressivo incremento

produttivo, sono le premesse per accelerare il disbrigo delle pratiche di pensione di guerra, sino a raggiungere, in un tempo, relativamente breve, la normalità del lavoro. Il Sottosegretariato per le pensioni di guerra, ha posto, da tempo, la sua particolare attenzione su queste impellenti esigenze e nulla lascia di intentato per poter attuare, mediante gli indispensabili mezzi, la maggior desiderata speditezza nell'espletamento della considerevole mole di lavoro che resta ancora da affrontare ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se, in attesa della nuova legge sui danni di guerra, non ritenga opportuno autorizzare il pagamento di un quarto e un quinto acconto agli aventi diritto ». (6744).

RISPOSTA. — « Con disposizione del settembre 1944, n. 76076, venne sospesa la concessione di qualsiasi indennizzo per danni di guerra; successivamente, con disposizione del novembre 1944, n. 90632, venne autorizzata la corresponsione di acconti per danni di guerra limitatamente alla perdita di oggetti di vestiario, mobilio ed altri arredi domestici strettamente necessari alla vita. In seguito è stata autorizzata la corresponsione di altri due acconti per la perdita di detti beni e quindi, in effetti, a tutt'oggi, i danneggiati hanno avuto con detti acconti l'indennizzo quasi totale per la perdita dei beni strettamente necessari, sopra indicati. La concessione di ulteriori acconti non potrebbe pertanto che riferirsi ai beni fino ad ora esclusi il che allo stato attuale non sembra consigliabile anche perché, come è noto, solo nello scorso maggio si è autorizzato il pagamento di acconti ad artigiani, e piccoli commercianti, a piccoli industriali e per attrezzi agricoli al fine di agevolare la ripresa dell'attività produttiva. Inoltre non sembra opportuno emettere una disposizione del genere mentre è in discussione al Parlamento la nuova legge sui danni di guerra che, fra l'altro, fissa le categorie dei beni per i quali è concesso l'indennizzo ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

AMENDOLA PIETRO, MARTUSCELLI, GRIFONE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni che ancora ritardano la istituzione in Battipaglia (Salerno) di una nuova pretura. Gli interroganti fanno anche presente come l'amministrazione comunale di Battipaglia, a seguito dell'accoglimento della propria istan-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 FEBBRAIO 1952

za tendente ad ottenere tale istituzione, ha già provveduto ad approntare i locali idonei all'ufficio sobbarcandosi ad una spesa di oltre 5 milioni ». (7187).

RISPOSTA. — « In relazione all'interrogazione, mi prego comunicare che questo Ministero è già a conoscenza delle premure che vengono fatte per la istituzione di un ufficio di pretura nel comune di Battipaglia ed al riguardo ha già provveduto per le occorrenti informazioni. Devo però fare presente che una decisione definitiva al riguardo non può essere presa isolatamente, ma occorre che sia adottata in relazione alla generale sistemazione delle circoscrizioni giudiziarie, per le interferenze che ciascuna di queste ha necessariamente sulle altre ».

Il Ministro di grazia e giustizia: ZOLI.

ARIOSTO. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni per le quali è stato negato il visto di ingresso in Italia alla compagnia drammatica di Berlino che doveva recarsi a Venezia per rappresentarvi il dramma di Brecht, *Mutter Courage*, dramma già da molte tempo incluso nel programma del Festival teatrale organizzato dalla Biennale di Venezia; programma, d'altra parte, già discusso ed approvato tempestivamente dagli organi competenti della Presidenza del Consiglio », (già orale 2946).

RISPOSTA. — « Col negare il visto di ingresso alla compagnia drammatica di Berlino Orientale (*Berliner Ensemble*), che avrebbe dovuto rappresentare in Italia il dramma del Brecht *Mutter Courage*, non si è certo voluto emettere un giudizio né sulle qualità del dramma né sulle doti artistiche del suo autore: giudizio che in un paese libero sfugge alla competenza dello Stato. Né il rifiuto deve addebitarsi al fatto che la direttrice della compagnia, consorte del Brecht, sia una delle più note militanti del partito comunista in Germania e che il Brecht stesso sia autore di « Inni a Stalin ». Per altro lo Stato non può preoccuparsi che, accogliendo in Italia complessi culturali stranieri, venga assicurato uguale trattamento all'estero ai rappresentanti della nostra cultura. Ora questo non avviene affatto per quanto riguarda i paesi d'oltre cortina. Essi negano sistematicamente l'ingresso a coloro che non siano di una determinata e provata fede, facendo solo qualche eccezione a favore di musicisti. Una logica esigenza di reciprocità ha dunque indotto il Governo a negare il visto d'ingresso alla compa-

gnia di cui si tratta. Posso anzi assicurare l'onorevole interrogante che tale criterio di reciprocità sarà d'ora innanzi seguito dal Governo senza quelle incertezze che, nel caso in esame, possono aver legittimato la sua interrogazione ».

Il Sottosegretario di Stato: TAVIANI.

CAPALAZZA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dell'interno e dei trasporti.* — « Per conoscere se consti loro che non è stata rispettata la legge 11 maggio 1942, n. 839, e che non è rispettata la legge 29 luglio 1949, n. 717, relative alla destinazione ad opere d'arte figurative del 2 per cento nel costo totale delle costruzioni di edifici pubblici delle amministrazioni statali e parastatali », (già orale 2961).

RISPOSTA. — « In base a quanto hanno comunicato, ciascuno per la parte di propria competenza, il Ministero dei lavori pubblici, dell'interno e dei trasporti, non sono stati accertati casi di mancata applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, sulla decorazione degli edifici pubblici. D'altra parte il Ministero dei lavori pubblici nell'ambito della cui sfera di attività, evidentemente si presenta più spesso che non presso le altre amministrazioni l'occasione di applicare la legge predetta, ha ripetutamente dato assicurazioni — su richiesta del Ministero della pubblica istruzione — di aver impartito opportune istruzioni agli uffici dipendenti. Ciò premesso, è opportuno che l'onorevole interrogante indichi con precisione i casi di mancata applicazione della legge, per modo che il Ministero della pubblica istruzione sia messo in grado di intervenire ».

Il Ministro della pubblica istruzione: SEGNI.

CAPALAZZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere il suo pensiero in ordine all'impiego di decine di motopescherecci dell'Adriatico, da Ancona a Molfetta, per il recupero di bombe, munizioni ed esplosivi in genere, senza adeguata attrezzatura e senza copertura di speciale e congrua assicurazione contro i rischi », (già orale 2992).

RISPOSTA. — « L'argomento trattato dall'interrogazione investe la specifica competenza del Ministero della marina mercantile e, pertanto, rispondo all'onorevole interrogante, anche a nome del ministro del lavoro e della previdenza sociale. Circa il recupero di munizionamento tra Ancona e Molfetta preciso che

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 FEBBRAIO 1952

le relative concessioni in atto autorizzate nella zona di mare anzidetta sono disciplinate tassativamente come segue:

1°) la ditta recuperatrice anzitutto deve essere iscritta nell'elenco delle ditte idonee ad effettuare operazioni di rastrellamento e sconfionamento di materiali esplosivi ai sensi del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato del 6 settembre 1946, n. 215, elenco tenuto dal Ministero dell'interno;

2°) i natanti adibiti al recupero devono essere all'uopo abilitati dal Registro italiano navale qualora eseguano anche il trasporto del munizionamento recuperato; nel caso che manchi l'abilitazione al trasporto, il munizionamento deve essere caricato su galleggianti (maone o bettoline) da condurre a rimorchio con cavi di conveniente lunghezza;

3°) l'esecuzione delle operazioni di recupero deve essere effettuata sotto la sorveglianza e la responsabilità di un direttore tecnico coadiuvato da uno o più artificieri a seconda del numero dei pescherecci impiegati;

4°) la ditta recuperatrice ha infine l'obbligo di provvedere alle assicurazioni suppletive contro i rischi derivanti dalla particolare natura del lavoro di recupero.

« Ciò premesso ritengo che i rilievi avanzati dall'onorevole interrogante non corrispondano allo stato delle cose, salvo specifiche precisazioni ».

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile: TAMBRONI.

CAPALOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere se non ritenga, d'accordo col commissario per il turismo, di prendere l'iniziativa per un chiarimento legislativo — in sede di elaborazione della legge sulle locazioni o di conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1951, numero 1356 — dell'articolo 5 del detto decreto, nel senso che le maggiorazioni relative alle locazioni alberghiere si operino sulla base dei canoni aumentati ai sensi degli articoli 1, 2, 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, come al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 540 (articolo 1) e alla legge 29 maggio 1951, n. 358 (articolo 3), con esclusione del riferimento all'aumento suppletivo, di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424 ». (7007).

RISPOSTA. — « L'articolo 23 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, assicura al locatore che abbia proceduto ad opere di riparazione dell'immobile destinato ad uso alberghiero, il diritto ad un aumento supple-

mentare del canone di locazione, il che garantisce un interesse non inferiore al due per cento del capitale impiegato. Il locatore che abbia ottenuto una quota di aumento del canone a questo titolo non può certamente pretendere che gli aumenti dei canoni stessi, disposti successivamente per legge, si appichino anche sulla predetta quota, sia perché la quota stessa è proporzionata e correlativa al capitale impiegato, sia perché le disposizioni legislative sugli aumenti dei canoni *ex lege* non hanno fatto riferimento al predetto articolo 23, mentre hanno fatto espresso riferimento ad altre norme precise e tassative al fine di stabilire su quali elementi debbono calcolarsi gli aumenti. Difatti l'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 540, stabilisce tassativamente l'aumento dei canoni in relazione agli articoli 1, 2 e 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424; l'articolo 3 della legge 29 maggio 1951, n. 358, fa riferimento agli aumenti avvenuti in base ai richiamati articoli, e infine l'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, richiamando la legge 29 maggio 1951, n. 358, e le leggi precedenti citate, non può non riferirsi agli articoli citati 1, 2 e 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, con esclusione, quindi, dell'articolo 23. Lo stesso contenuto e la stessa natura della quota di aumento, ripetesì, dell'articolo 23 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, escludono, a parte la chiara dizione delle leggi successive, ogni possibilità giuridica di pretesa di aumento sulla quota del canone di cui al medesimo articolo 23. Allo stato, quindi, della legislazione e della manifesta e non difficile sua interpretazione, non sembra necessario che abbia luogo un chiarimento legislativo al riguardo ».

Il Commissario per il turismo: ROMANI.

CAPALOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni del grave e pregiudizievole ritardo nel pagamento alle aziende autonome di soggiorno dei contributi sugli spettacoli ». (7041).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri. Intervenuta la legge 4 novembre 1951, n. 1196 (pubblicata nel supplemento della *Gazzetta ufficiale* del 23 novembre 1951, n. 270) — legge con la quale, fra l'altro, sono stati concessi per l'esercizio 1950-51, i fondi necessari all'erogazione di contributi a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 FEBBRAIO 1952

turismo — sono state concordate le necessarie intese col Commissariato per il turismo, per la ripartizione di tali fondi, nonché di quelli iscritti allo stesso scopo nel bilancio 1951-52 di quest'Amministrazione. Sono stati ora già predisposti appositi decreti ministeriali per l'assegnazione dei contributi in questione, relativamente al periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1952, per cui è prossimo il pagamento dei contributi stessi a favore delle aziende interessate ».

Il Sottosegretario di Stato per l'Interni: BUBBIO.

CAPALOZZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se gli consti che a un centinaio di assegnatari di alloggi I.N.A.-Casa in Roma è stato intimato lo sfratto e, persino, fissato il giorno dell'esecuzione, tanto che essi richiano di restare materialmente senza tetto sino alla data di effettiva immisione nella nuova abitazione ». (7135).

RISPOSTA. — « In relazione alla interrogazione, annunciata alla Camera dei deputati nella seduta notturna del 29 gennaio 1952, mi pregio comunicare che, in mancanza delle necessarie indicazioni delle parti, non è possibile accertare quali precisamente siano le persone assegnatarie di alloggi da parte dell'I.N.A.-Casa, alle quali è stato intimato lo sfratto nel comune di Roma. Si aggiunge per altro, che, nello stabilire i termini di graduazione e nelle proroghe, si tiene conto del tempo occorrente per l'assegnazione degli alloggi che fosse stata fatta agli interessati, nei limiti, naturalmente, consentiti dalle norme vigenti e dalla situazione degli intimanti, la quale va pure comparativamente valutata, come prescritto dall'articolo 33 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ». *Il Ministro: ZOLI.*

CASTELLARIN. — *Al Ministro ad interim del tesoro.* — « Per conoscere il suo pensiero e i suoi intendimenti circa il modo di risolvere il problema penoso e urgente di quel gruppo di vecchi pensionati (ante 1946), già funzionari e sanitari di enti locali, iscritti alle casse degli istituti di previdenza del tesoro — costituenti un gruppo assolutamente a sé, nel problema generale dei pensionati — i cui assegni originari di quiescenza non sono mai stati perequati razionalmente agli stipendi e paghe attuali, come dimostra il fatto eloquente che i loro assegni presenti non superano in media le 18 mila lire al mese, somma assolutamente insufficiente per i più stretti bisogni della vita ». (6641).

RISPOSTA. — « Si premette innanzi tutto che, in analogia ai miglioramenti accordati ai pensionati statali nel dopoguerra, anche le vecchie pensioni a carico degli istituti di previdenza, con i successivi provvedimenti di cui ai decreti legislativi 3 settembre 1946, n. 143, 8 settembre 1947, n. 1109 e alla legge 21 novembre 1949, n. 914, sono state rivalutate in misura variabile da un massimo di 61 volte per quelle di minore importo ad un minimo di 22 volte per quelle di importo maggiore. Inoltre tali pensioni con il disegno di legge n. 2113 in corso di esame alla Camera dei deputati, vengono ulteriormente migliorate, con decorrenza dal 1° luglio 1950, in corrispondenza agli aumenti concessi ai pensionati statali con la legge 4 maggio 1951, n. 307. Il trattamento di quiescenza corrisposto dagli istituti di previdenza si compone delle seguenti parti:

pensione di tabella calcolata con il sistema dei capitali accumulati in base al quale si tiene conto non soltanto dell'età e del numero complessivo degli anni di servizio, ma anche dei contributi destinati alla formazione degli assegni diretti, versati durante la carriera;

assegno supplementare commisurato agli anni di servizio in ragione di lire 24 mila annue in corrispondenza ad anni 20 con l'aumento di tante volte lire 1500 annue quanti sono gli anni di servizio oltre i venti fino ad un massimo di lire 54 mila per 40 o più anni di servizio;

caroviveri di misura pari a quello dei pensionati statali;

caropane di misura pari a quello dei pensionati statali.

« Ovviamente il problema della perequazione può riguardare soltanto la prima parte del trattamento (pensione di tabella) essendo le altre parti non ragguagliate allo stipendio ma commisurate agli anni di servizio ovvero fisse. Limitandosi quindi alla pensione di tabella, innanzi tutto è opportuno scindere la questione considerando, da una parte, i pensionati delle Casse di previdenza dei sanitari e degli ufficiali giudiziari, a contributo fisso indipendentemente dallo stipendio percepito dall'iscritto, e dall'altra, i pensionati delle casse di previdenza impiegati e salariati degli enti locali e della sezione autonoma per gli insegnanti, a contributo ragguagliato alla retribuzione. Per la Cassa di previdenza dei sanitari sono state già svolte, da parte di apposita commissione tecnica, studi intesi alla riforma del vigente trattamento di quiescenza che viene adeguato alle attuali esigenze e a

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 FEBBRAIO 1952

moderni criteri della previdenza. Tali studi si sono concretati nell'elaborazione di apposito schema di disegno di legge che sarà al più presto discusso dal Governo. Nei riguardi della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari sarà provveduto parallelamente. Invece, per le Casse impiegati e salariati degli enti locali, nonché per la sezione autonoma, il problema della perequazione sussiste non soltanto per le pensioni in atto, ma anche per i pensionandi, in quanto, come si è detto, ai fini della determinazione della pensione di tabella concorrono gli stipendi percepiti durante tutta la carriera di servizio. Pertanto, pur volendosi limitare alle pensioni in atto, occorrerebbe prendere in esame la intera carriera svolta da ciascun pensionato e per ognuna delle retribuzioni effettivamente percepite stabilire quale sia la retribuzione attuale da considerarsi come corrispondente. La effettuazione di un tale lavoro che richiederebbe, a differenza di quanto avvenuto per gli statali, l'esame delle retribuzioni godute durante l'intero servizio, risalendo indietro nel tempo per diversi decenni, presenterebbe — come è ovvio — difficoltà pressoché insormontabili. Invero molteplici sono gli enti da cui gli iscritti dipendono (comuni, provincie, opere pie, aziende municipalizzate, ecc.) e le qualifiche, o quanto meno le funzioni svolte dagli iscritti medesimi, talché non sarebbe possibile un organico inquadramento del detto personale, eccetto che in pochissimi casi come per i segretari comunali. Tuttavia questo Ministero ha già ravvisata la necessità che vengano affrontati non soltanto il problema della perequazione ma anche quello più generale di una riforma del trattamento di quiescenza corrisposto dalle predette casse di previdenza, in maniera che il trattamento stesso risulti adeguato all'attuale costo della vita. All'uopo è in corso di nomina apposita commissione nella quale, oltre ai vari Ministeri interessati, saranno largamente rappresentate le categorie degli iscritti agli istituti di previdenza ».

Il Ministro ad interim: VANONI.

CASTELLI AVOLIO, DE PALMA, RIVERA, DE MARTINO ALBERTO, BARTOLE, GABRIELI, ZACCAGNINI E FABRIANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se ritenga opportuno ed equo prorogare il termine per l'ammissione all'esame di procuratore legale per il corrente anno, per dare facilità di parteciparvi ai giovani praticanti procuratori laureatisi nella sessione di esami di laurea del febbraio 1951, che altrimenti per soli pochi giorni ne sarebbero esclusi ». (7125).

RISPOSTA. — « In relazione alla interrogazione in oggetto specificata, mi pregio comunicare che non si ritiene opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande al fine di partecipare agli esami di procuratore legale indetti per il corrente anno, poiché ciò determinerebbe anche la proroga della data già fissata per le prove scritte, e si ritarderebbero, conseguentemente, tutte le successive operazioni degli esami. Siffatto ritardo arrecherebbe notevole pregiudizio a coloro che si sono laureati nelle sessioni ordinarie estiva ed autunnale dell'anno 1950; i quali hanno già da tempo compiuto il periodo della pratica forense. Costoro sarebbero invero costretti ad attendere ancora per lungo tempo per partecipare agli esami e ciò al solo fine di favorire quelli che si sono laureati nella sessione straordinaria invernale, i quali — a parte ogni altra considerazione — costituiscono, rispetto ai primi, una esigua minoranza ».

Il Ministro: ZOLI.

CAVALLARI E MALAGUGINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, in relazione ad analoga precedente interrogazione, non si debbano ritenere già sufficienti le garanzie adottate in ordine alle varianti apportate al piano di risanamento e alla sistemazione urbanistica del centro della città di Ferrara. Ciò tenuto presente che le suddette varianti sono state compilate dal comune di Ferrara in conformità ai suggerimenti espressi dallo stesso Ministero su parere della III Sezione del consiglio superiore delle antichità e belle arti che, successivamente riunita, ha riscontrato le varianti così introdotte conformi ai propri suggerimenti ». (7002).

RISPOSTA. — « A seguito della risposta data alla interrogazione n. 6864 dell'onorevole Di Fausto, si conferma che, per quanto riguarda ed entro i limiti della competenza di questo Ministero, le varianti apportate al piano di risanamento di Ferrara sono state giudicate rispondenti alle esigenze della tutela del carattere monumentale del centro della città ».

Il Ministro: SEGNI.

CHATRIAN. — *Ai Ministri del tesoro e della marina mercantile.* — « Per conoscere se non credano di esaminare la invocata opportunità di estendere, in analogia a quanto già fatto per altre categorie di danneggiati di guerra, l'indennità risarcimento danni di guerra ai marittimi mercantili per naufragi ».

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 FEBBRAIO 1952

subiti durante la navigazione di guerra. Al presente le numerose domande di indennizzo presentate dai marittimi mercantili danneggiati sono trattenute dalle Intendenze di finanza, competenti, in mancanza di superiori disposizioni ». (6832).

RISPOSTA. — « I marittimi militarizzati perché facenti parte, durante la recente guerra, dell'equipaggio di navi iscritte nel naviglio ausiliario dello Stato e i marittimi non militarizzati facenti parte dell'equipaggio di navi della marina mercantile libera, hanno diritto, in virtù del contratto nazionale di lavoro, a suo tempo stipulato, ad un indennizzo fisso per la reintegrazione degli oggetti di corredo perduti in seguito all'affondamento e alla cattura delle navi su cui erano imbarcati. Per i marittimi militarizzati l'indennizzo viene corrisposto dal Ministero della difesa-marina; per i marittimi della marina mercantile libera dalle società armatrici. Secondo la prassi seguita da questo Ministero, e in base alle disposizioni vigenti, il diritto a tale indennizzo esclude il diritto al risarcimento dei danni di guerra da parte di questa Amministrazione, in analogia a quanto avviene per gli ufficiali e marescialli delle forze armate nazionali che avendo perduto il corredo personale per fatto di guerra, hanno soltanto diritto all'indennizzo fisso di perdita bagaglio. Il progetto della nuova legge sul risarcimento dei danni di guerra è ora davanti al Parlamento ».

Il Ministro del tesoro ad interim:
VANONI.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per chiedere quali provvedimenti intende adottare per evitare che numerosi mutilati ed invalidi di guerra ai quali, dopo lunghissima attesa, è stato riconosciuto finalmente il diritto alla pensione di guerra, vedano prolungarsi ancora per lungo tempo tale attesa a causa della inefficienza degli uffici provinciali del tesoro presso i quali per lungo tempo giacciono le pratiche provenienti dal competente Ministero. Si ritiene superfluo sottolineare che un mutilato o l'invalido di guerra ha non solo diritto di percepire la pensione, ma anche quello di percepirla nel termine più breve possibile. Quanto sopra ha particolare riferimento a quanto sta avvenendo presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Perugia, che può essere provato, ad esempio, dai due seguenti casi particolari: Il soldato Fioroni Cesare di Ubaldo (Classe 1905), grande invalido di guerra

mondiale, cui a seguito di visita medica subito a Perugia il 16 novembre 1950 era stato concesso l'assegno di terza categoria con decreto n. 938409, ha potuto riscuotere solo recentemente l'assegno stesso e solo su presentazione di una nota avuta dalla Direzione generale delle pensioni di guerra di Roma, in via della Stamperia, che certificava che l'ordine di pagamento degli assegni era stato inviato all'Ufficio provinciale del tesoro di Perugia fin dal 21 marzo 1951. Parimenti è accaduto al grande mutilato Cappanelli Ubaldo di Simeone (posizione n. 420181), il quale solo un mese fa riuscì a ricevere il pagamento dei suoi assegni giacenti a Perugia da oltre nove mesi, e solo su presentazione di una nota rilasciatagli dalla Direzione generale delle pensioni di guerra di Roma ». (7149).

RISPOSTA. — « Per quanto attiene alle pensioni di guerra la direzione generale competente, per venire incontro alle pressanti richieste delle associazioni di categoria, liquida le pensioni con decorrenza provvisoria e provvede poi alle successive assegnazioni definitive con altri ruoli di variazione. Inoltre, la legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente i miglioramenti concessi sulle pensioni di guerra, fu applicata d'ufficio con particolare rapidità e diligenza, ma per molti assegni (indennità di accompagnamento, superinvalidità, incollocamento, proroga anche per i figli dei caduti militari di truppa dell'assegno fino al 21° anno di età, ecc.) vengono trasmessi regolari ruoli di variazioni per conferma, aumento o riduzione della misura degli assegni liquidati d'ufficio. Ciò comporta, per gli uffici provinciali del tesoro un incessante incremento di lavoro, un moltiplicarsi di adempimenti che appesantiscono enormemente il servizio, e pongono il personale in una situazione di grave disagio. L'amministrazione sta già provvedendo, nei limiti delle proprie possibilità, ad aumentare il personale di concetto degli uffici in questione. È in atto un concorso a 114 posti di gruppo B e, per un altro concorso a 180 posti di gruppo B, è stata ora sollecitata l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, cercando, finora invano, di ottenere, da altre amministrazioni che ne abbiano disponibilità, idoneo personale di concetto. Per quanto concerne i casi segnalati dei pensionati Fioroni Cesare di Ubaldo (iscrizione n. 898860) e Cappanelli Ubaldo di Simeone (iscrizione n. 819065) si partecipa — giusta le risultanze di apposito sopralluogo ispettivo effettuato il 31 gennaio 1951, che, per il primo è stata effettuata l'im-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 FEBBRAIO 1952

mediata esecuzione della variazione attesa, e che, per il secondo era già stato provveduto fino dal novembre scorso, con la liquidazione degli arretrati relativi, come era già noto alla onorevole Cinciari Rodano ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

COLASANTO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero.* — « Per sapere se ed in che modo intendono intervenire nel commercio del baccalà, per evitare indebiti aumenti di prezzo di un commestibile di largo consumo popolare. In particolare, l'interrogante richiede che siano accertati e pubblicati i prezzi all'origine, e quelli all'ingrosso ed al dettaglio in Italia e che sia esaminata l'opportunità di vincolare quelli da praticare nel nostro paese, imponendo agli importatori, nel rilascio delle licenze, anche l'obbligo di cessione parziale dei quantitativi importati, a prezzo d'imperio, alle cooperative ed alle organizzazioni di consumatori ». (6469).

RISPOSTA. — « Nel premettere che alla interrogazione soprariportata si risponde anche per conto del Ministro per il commercio con l'estero, si precisa, nel merito dell'interrogazione stessa, che il baccalà viene oggi liberamente importato dai paesi dell'O.E.C.E. e dall'area della sterlina; vengono inoltre rilasciate, in accoglimento totale delle domande presentate fino ad esaurimento dei rispettivi contingenti, autorizzazioni per la importazione di tale prodotto dal Canada. Ovviamente, le attuali possibilità di rifornimento del mercato interno, convogliano nel mercato stesso diverse quantità di prodotto i cui costi variano in relazione sia ai luoghi di provenienza sia alle valute impiegate. La indagine pertanto che questo Ministero ha dovuto compiere è stata alquanto laboriosa: i risultati per altro si sono rivelati tranquillanti, tali, comunque, da non giustificare, al momento attuale l'adozione di provvedimenti eccezionali. Infatti i divari fra i costi all'origine ed i prezzi di vendita al minuto del prodotto in questione sono risultati soltanto apparenti perché, per le considerazioni sopra esposte, sono derivati da raffronti fra elementi non del tutto omogenei. Ove tuttavia dovessero determinarsi nuove situazioni si assicura che questo Ministero, in accordo con le altre amministrazioni interessate, non mancherà di intervenire, con ogni possibile mezzo, per la tutela della massa dei consumatori ».

Il Ministro dell'industria e del commercio: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze e ad interim del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica, pendente presso la Cassa depositi e prestiti, relativa alla richiesta di mutuo, formulata dal comune di Montemitro (Campobasso) ». (6645).

RISPOSTA. — « La Cassa depositi e prestiti si riserva di considerare favorevolmente la richiesta del comune di Montemitro (Campobasso) per l'operazione di cui all'oggetto, qualora il mutuo venga autorizzato, ai sensi della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, con decreto interministeriale da pubblicarsi sulla *Gazzetta ufficiale* ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quando pensa che potranno essere pagate agli insegnanti della provincia di Campobasso, che ne sono creditori, le indennità di esami ad essi spettanti per gli anni scolastici 1947-48 e 1948-49 ». (7022).

RISPOSTA. — « I provvedimenti relativi al pagamento delle somme per la indennità esami degli esercizi 1947-48 e 1948-49 da tempo predisposti, sono stati avviati agli uffici di controllo perché siano registrati in uno col provvedimento che stabilisce il nuovo capitolo per l'esercizio in corso, sul quale le somme dei conti resti stanziare in data 23 novembre 1951 (supplemento *Gazzetta ufficiale* n. 270) potranno essere rese spendibili durante il corrente esercizio ».

Il Ministro: SEGNI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta ad accogliere la domanda di mutuo, presentata dal comune di Montemitro (Campobasso), per provvedere al pareggio del bilancio relativo all'esercizio 1951 ». (7054).

(Vedi risposta scritta n. 6645).

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge, col quale si dettino, in materia di servizi anticendi nuove norme più consone alle effettive possibilità di bilancio dei vari comuni ed agli effettivi possibili benefici, che da tali servizi possano derivare, essendo quelle vigenti assai onerose ». (7090).

RISPOSTA. — « Come si è avuto più volte occasione di riferire al Parlamento — sia in sede di discussione degli stati di previsione

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 FEBBRAIO 1952

della spesa del Ministero dell'interno, che nelle risposte ad altre interrogazioni — il problema del riordinamento dei servizi antincendi è già da tempo allo studio di apposita commissione interministeriale. Il riassetto dei servizi potrà, però, subire qualche influenza dai provvedimenti relativi alla difesa civile — in atto all'esame del Senato — così che la Commissione è in attesa del perfezionamento di quel disegno di legge per completare i propri lavori. Comunque, già per effetto, della legge 9 aprile 1951, n. 338, in applicazione dal 1° gennaio 1951, la stragrande maggioranza dei comuni è stata alleggerita, totalmente o parzialmente (metà o un quarto) dell'onere di gestione dei servizi antincendi, la cui spesa, in relazione appunto agli effettivi possibili benefici che i comuni possono trarre dai servizi stessi, è stata posta a carico dei comuni che siano sede di corpo o di distacco dei vigili del fuoco ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quando ritiene di poter destinare alla pretura di Bonefro, in provincia di Compobasso, un pretore ed un cancelliere titolari, che la popolazione del posto ormai da parecchi mesi invano reclama ». (7128).

RISPOSTA. — « In relazione alla interrogazione, mi prego comunicare che ho provveduto a destinare alla pretura di Bonefro il dottore Luigi Spirito, uditore reggente la pretura di Castel San Vincenzo. Per quanto riguarda il personale di cancelleria, è stato applicato il cancelliere Piccolo Giovanni della pretura di Venafro ».

Il Ministro: ZOLI.

D'AGOSTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se sia a conoscenza della drammatica situazione dei disoccupati nel comune di Centuripe (Enna), che da 48 ore attuano lo sciopero della fame, in seguito alla negata corresponsione da parte dell'autorità competente del corrispettivo di ben 9 giorni consecutivi di lavoro estenuante, per riparare i danni causati dalla furia dell'alluvione; e per conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere, per venire incontro alla giusta protesta dei disoccupati ». (6870).

RISPOSTA. — « A causa del nubifragio abbattutosi in provincia di Enna, nell'ottobre scorso, il comune di Centuripe rimase isolato

dal capoluogo, in mancanza di collegamento telefonico e per effetto di guasti alla linea telegrafica. Di conseguenza giunsero a Centuripe con qualche giorno di ritardo le istruzioni impartite dal comitato di coordinamento, costituito in prefettura, circa le modalità da seguire per l'attuazione dei cantieri di lavoro attuati per ripristinare le opere danneggiate dall'alluvione. La camera del lavoro di Centuripe, nel frattempo aveva preso l'iniziativa di organizzare colà un cantiere di lavoro. Appena ricevute le istruzioni di cui sopra il sindaco di Centuripe diffidò gli organizzatori e gli operai del pseudo cantiere a cessare dalla loro attività, facendo presente che i lavoratori che lo desideravano potevano, tramite il competente ufficio di collocamento, essere impiegati nel cantiere, finanziario per lire 950 mila da questo Ministero, che il comune andava a gestire per il ripristino della viabilità « gruppo miniere ». Pochi furono gli operai che aderirono all'invito, mentre i più si rifiutarono dichiarando che si consideravano lavoratori volontari pur asserendo il proprio diritto ad essere retribuiti. Ciò, per altro, era da contestare, sia perché il lavoro eseguito non aveva potuto essere in alcun modo controllato per quanto riguardava e la durata e il numero dei partecipanti, sia perché l'iniziativa posta in atto aveva evidentemente inteso, in un momento particolarmente delicato, sostituire la Camera del lavoro agli organi competenti costituiti. Ciò premesso, si venne, tuttavia, incontro ai più bisognosi, a mezzo di sussidi straordinari in denaro elargiti dalla prefettura, tramite l'E.C.A. A questi precedenti sono da ricollegarsi i fatti verificatisi in Centuripe nel dicembre 1951 e, in particolare, l'episodio dello « sciopero della fame », che è stato attuato da circa 20 operai per protestare contro il « mancato pagamento » delle prestazioni di lavoro. Risulta, in proposito, che da parte dell'autorità prefettizia vennero sul posto attuati provvedimenti integrativi dell'assistenza, mediante la corresponsione agli scioperanti di un sussidio straordinario di lire due mila se scapoli, e lire quattro mila, se aventi carico di famiglia: con le quali erogazioni si ha motivo di considerare risolta la situazione che erasi venuta a determinare ».

Il Ministro: RUBINACCI.

D'AGOSTINO, GRAMMATICO E SALA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se ritenga opportuno concedere agli istruttori della scuola agenti di custodia (Portici-Napoli), per l'attività da essi svolta, l'am-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 FEBBRAIO 1952

missione di diritto (dato il loro esiguo numero) al prossimo corso per vice brigadiere, o, almeno, un titolo preferenziale nell'ammissione al relativo concorso ». (7061).

RISPOSTA. — « Le condizioni per l'ammissione agli esami di vicebrigadiere nel corpo degli agenti di custodia sono tassativamente stabilite dall'articolo 22 del relativo regolamento e nessuna deroga è prevista a favore degli agenti incaricati delle funzioni di istruttore. Né d'altra parte potrebbe ritenersi opportuna una revisione delle norme in vigore, dal momento che la predetta categoria di agenti svolge mansioni che non giustificano in loro favore l'adozione di un criterio preferenziale rispetto a coloro che espletano il normale servizio di istituto ».

Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.

DE' COCCI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere se risponde a verità la notizia che nel 1950 circa 300 pescherecci sono stati messi in disarmo e che in Italia si consumano annualmente soltanto 1.550.000 quintali di pesce, e quali provvedimenti ed iniziative intenda promuovere particolarmente nel campo propagandistico, per incrementare il consumo italiano del pesce che è tra i più bassi del mondo ». (7032).

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda il disarmo dei pescherecci, informo l'onorevole interrogante che dai dati statistici in possesso del Ministero della marina mercantile risulta che mentre alla fine del 1949 si trovavano in disarmo 392 pescherecci, alla fine del 1950 se ne trovavano immobilizzati un numero minore e, precisamente, 364. Quanto al consumo del pesce in Italia effettivamente esso si aggira intorno a 1.550.000 quintali all'anno. Il Ministero della marina mercantile ha sempre ritenuto di favorire le iniziative dirette ad aumentare il consumo del pesce e non mancherà di esaminare la possibilità di provvedimenti intesi ad una efficace propaganda ».

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI.

DE PALMA. — *Al Governo.* — « Per conoscere se non ravvisi la necessità di migliorare al massimo i risultati economici delle aziende industriali e commerciali, che lo Stato, direttamente o indirettamente, gestisce. Se non reputa dei mezzi più idonei a tale scopo l'uso di una razionale propaganda e di una efficace pubblicità in favore dei beni e dei ser-

vizi, che esso produce. E se, pertanto, non ritenga opportuno:

1°) rivedere i sistemi pubblicitari in uso presso le dette aziende, onde adeguarli a quelli, largamente diffusi all'estero;

2°) provvedere a congrui stanziamenti, che diano la possibilità di raggiungere gli scopi prefissi;

3°) affidare la preparazione e l'esecuzione delle campagne pubblicitarie ad organizzazioni tecniche, di specifica competenza e di sicura efficienza ». (6244).

RISPOSTA. — « Il Governo, è convinto della necessità di migliorare al massimo i risultati economici delle imprese che lo Stato, direttamente o indirettamente gestisce, e vari provvedimenti sono stati emanati per favorire la ricostruzione o il rimodernamento degli impianti di tali imprese. Come è noto all'onorevole interrogante, provvedimenti relativi sono stati approvati dal Parlamento, autorizzate emissioni di obbligazioni garantite dallo Stato, ovvero, disposti cospicui aumenti del fondo di dotazione degli istituti nelle quali tali imprese sono inquadrare. In vista poi della auspicata riorganizzazione delle imprese di cui trattasi, non sono mancati approfonditi studi disposti dal Governo e volti, appunto, al riordino della delicata materia. Circa infine i mezzi proposti per raggiungere una larga penetrazione nei mercati di consumo, si fa presente che, a parere di questo Ministero, ogni iniziativa al riguardo dovrà essere lasciata alla valutazione delle singole imprese che per altro dovranno provvedere alle esigenze di carattere commerciale e pubblicitario esclusivamente con i propri fondi. Sembra opportuno infatti che il Governo debba limitare i propri interventi alla fase strettamente produttiva per contribuire nella maniera più efficace alla migliore razionalizzazione della produzione. Ogni altra iniziativa che il Governo stesso intendesse assumere nei settori commerciale e pubblicitario diminuirebbe gravemente le attuali possibilità di quell'intervento che lo Stato ha iniziato ai fini dell'attuazione della politica di massimi investimenti recentemente annunciata ».

Il Ministro: CAMPILLI.

DI VITTORIO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — « Sulle ragioni per le quali non sia stata ancora composta la vertenza relativa ai panettieri per cui il paese è esposto ad uno sciopero che

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 FEBBRAIO 1952

preoccupa tutta la popolazione, per cui le organizzazioni sindacali hanno compiuto ogni sforzo per evitarlo », (già orale 3518).

RISPOSTA. — « Poiché detta interrogazione figurava all'ordine del giorno della Camera dei deputati in data 1° corrente, né ad essa fu possibile dare svolgimento, come per altre analoghe presentate da vari onorevoli parlamentari, si ha il pregio di fornire all'onorevole interrogante i chiarimenti seguenti:

« La vertenza cui si riferisce ha, come ben noto, origine relativamente remota e concerne la rivalutazione dei salari dei panettieri, richiesta, per altro, già avanzata e ottenuta dai lavoratori. Non è stato possibile conseguire un accordo, in quanto i datori di lavoro pongono come condizione la revisione dei dati di panificazione in ogni provincia e, ultimamente, ebbero ad interrompere le trattative, assumendo che la loro organizzazione è entrata in crisi né avrebbe, di conseguenza, un organo rappresentativo. Una riunione fra i rappresentanti delle parti fu, comunque, tenuta, per l'intervento del Governo, giorni or sono. Ed in tale occasione venne assicurato ai datori di lavoro che si sarebbe provveduto ad emanare un provvedimento per la disciplina delle licenze dei panificatori, mentre i prefetti sarebbero esortati a rivedere, ove possibile, i dati di panificazione. Ciò, beninteso, con l'impegno per i datori di lavoro a continuare le trattative sul piano nazionale. Poiché, come è noto, le trattative avranno un corso ulteriore, lo scrivente confida che sia possibile pervenire entro breve termine all'auspicata soluzione, tenuti presenti i legittimi interessi delle categorie, ma anche quelli, pur essi forti e larghi, della grande massa dei consumatori ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

EBNER. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — « Per conoscere se e quando intendono operare il passaggio del mandamento della pretura di Egna sotto la giurisdizione del Tribunale di Bolzano e trasferire da Mezzolombardo in una sede più indicata quella parte degli uffici del registro, del catasto e delle imposte dirette che riguardano i comuni del mandamento di Egna; e per conoscere altresì i motivi per i quali questi provvedimenti non sono stati adottati precedentemente ». (7173).

RISPOSTA. — « In relazione alla interrogazione, mi pregio comunicare — per quanto concerne la competenza del Ministero della

giustizia — che non risulta pervenuta alcuna richiesta, da parte dei comuni interessati, in merito all'eventuale distacco della pretura di Egna dal tribunale di Trento ed all'aggregazione della pretura stessa al tribunale di Bolzano. Tuttavia sono state richieste le opportune notizie ai capi della Corte di appello di Trento per acquisire tutti gli elementi necessari ai fini dell'esame della questione ».

Il Ministro di grazia e giustizia: ZOLI.

FINA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non creda opportuno concedere l'esenzione dalla imposta di consumo per il vino acquistato per uso familiare nella misura di un litro al giorno *pro capite*, ai manuali coltivatori di terreni situati in collina o in montagna, o comunque in zone in cui per l'altitudine e per la natura dei terreni stessi la vite non può vegetare e produrre. Tutti i manuali coltivatori delle zone vitate godono tale esenzione in base al disposto del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, per cui appare giusta l'esenzione anche per i manuali coltivatori della montagna, i quali, non potendo essere produttori del vino per causa di forza maggiore, devono per acquistarlo pagare una imposta che oggi rappresenta quanto e forse più del costo del vino stesso alla cantina del produttore ». (6573).

RISPOSTA. — « In ordine alla richiesta dell'onorevole interrogante, giova premettere che, originariamente, l'articolo 30, numero 2, del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, concedeva l'esenzione dall'imposta di consumo per il vino destinato al consumo familiare del produttore del vino stesso. Per effetto di tale disposizione veniva sottratta all'imposta una notevolissima quantità di vino (13 milioni di ettolitri su una produzione media annua di 34 milioni) mentre, come veniva fatto presente dagli amministratori comunali, occorre trovare maggiori entrate per fronteggiare i disavanzi dei bilanci dei comuni. Pertanto, con l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, l'esenzione è stata limitata al vino consumato dai soli produttori di bevande vinose che siano, altresì manuali coltivatori dei fondi di produzione delle bevande stesse, e nel limite di un litro al giorno per ogni persona facente parte della famiglia del produttore. Da quanto sopra si rileva che il requisito fondamentale per poter godere dell'agevolazione è la qualifica di produttore, e che scopo dell'agevolazione, della quale si è dovuto restringere la

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 FEBBRAIO 1952

portata limitandola ai produttori manuali coltivatori, è di evitare che l'onere tributario gravi anche sul consumo che lo stesso produttore fa della bevanda vinosa. La materia dell'esenzione da imposta di consumo del vino destinato al consumo familiare del produttore ha tuttavia formato oggetto di esame da parte del Senato della Repubblica in sede di discussione del disegno di legge (n. 714), concernente disposizioni in tema di finanza locale. Ed in detta sede si è ritenuto di ripristinare l'originaria disposizione dell'articolo 30, n. 2, del testo unico per la finanza locale estendendo a tutti i produttori di bevande vinose l'agevolazione in parola, ferma, però, in vista delle necessità finanziarie dei comuni, la limitazione fissata con l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, nel senso che l'esenzione competa in ragione di un litro al giorno per il produttore e per ogni membro della sua famiglia. Dal momento, quindi, che per effetto di detto provvedimento — che, già approvato dal Senato, sarà prossimamente sottoposto alla Camera dei deputati — verranno nuovamente a sottrarsi all'imposta notevoli quantitativi di vino, non appare assecondabile la concessione della franchigia anche a favore dei coltivatori di terreni di montagna nei quali, per l'altitudine o per la natura dei terreni stessi, la vite non può vegetare e produrre. Nel caso infatti non si tratterebbe di ripristinare in parte un'agevolazione già esistente negli anni decorsi, ma di concedere, in contrasto con le esigenze finanziarie dei comuni, una esenzione a favore di persone che non concorrono alla produzione del vino ».

Il Ministro: VANONI.

FODERARO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste ed al Ministro Campilli.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, con urgenza, per accelerare e finanziare le opere di bonifica in Calabria, la cui necessità si è palesata indispensabile specie dopo le recenti gravi alluvioni, le cui cause sono da ricercarsi in buona parte nel disboscamento effettuato nelle montagne calabresi e nella deficienza di argine nei fiumi a regime torrentizio ». (6532).

RISPOSTA. — « Nel piano decennale di opere straordinarie da finanziare con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno sono previsti interventi a favore della Calabria per opere di bonifica e per la sistemazione di bacini montani, rispettivamente per 60 e per 9,4 miliardi.

Di tale complesso di opere saranno realizzate nel biennio 1950-52 sistemazioni idrauliche per 10 miliardi e 970 milioni di lire; opere di irrigazione per circa 6 miliardi e opere stradali e civili per 13 miliardi e 746 milioni. Per quanto riguarda la fase esecutiva la Cassa per il Mezzogiorno ha già esaminato tutti i progetti presentati dai consorzi concessionari e, per quelli riconosciuti regolari, sono state tempestivamente autorizzate le gare di appalto ed in molti casi anche l'inizio dei lavori. Per i progetti tecnicamente non meritevoli di approvazione si attende l'adempimento da parte dei consorzi di quanto prescritto in sede istruttoria e non appena possibile i progetti rielaborati saranno approvati, dando poi corso alle gare di appalto nel tempo tecnico strettamente indispensabile. Sono state inoltre impartite istruzioni ai consorzi di bonifica allo scopo di accelerare lo studio e la progettazione delle opere previste nel piano decennale, nei rispettivi comprensori. Per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, il piano biennale comprende un complesso di opere, per le tre province della Calabria, dell'importo di 1 miliardo 263 milioni di lire. Si assicura che il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno è orientato verso la realizzazione del maggior concentramento possibile nella esecuzione del programma di opere previste nel piano decennale. Si fa presente, inoltre, che questo Ministero ha disposto, a favore del Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Calabria un'assegnazione di 100 milioni di lire perché provveda, d'intesa con i consorzi di bonifica e gli uffici forestali, alla esecuzione dei primi lavori di carattere urgente fra quelli resisi necessari a causa delle alluvioni. Si aggiunge, infine, che nei limiti delle disponibilità finanziarie ed in rapporto alla indispensabilità ed urgenza dei lavori di riparazione dei danni causati dalle alluvioni alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani in Calabria, potrà provvedersi con i fondi a tal uopo stanziati con la legge 10 gennaio 1952, n. 3 ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

GRECO. — *Al Governo.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno riconoscere i benefici della legge 19 maggio 1950, n. 319, sull'anticipato collocamento a riposo degli impiegati, in considerazione che molti non fecero a tempo o restarono perplessi ad usufruirne, oggi ne sarebbero invece ben disposti ». (6887).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 FEBBRAIO 1952

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ravvisa la opportunità di un provvedimento inteso a prorogare i benefici di cui alla legge 19 maggio 1950, n. 319, poiché — a parte il rilievo che detta legge è stata emanata parecchio tempo dopo la emanazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 262, nonché della legge 12 luglio 1949, n. 386, che ha prorogato i termini previsti dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 262 — deve osservarsi che la citata legge 19 maggio 1950, n. 319, prevedeva il termine di sei mesi per l'adozione da parte degli enti locali, delle deliberazioni per l'estensione al rispettivo personale, delle disposizioni dei predetti articoli 10 e 11 e di altri sei mesi dall'approvazione della suddetta deliberazione, per la presentazione, da parte dei dipendenti, delle istanze di collocamento a riposo. È, pertanto, da ritenere che gli interessati abbiano avuto tutto il tempo necessario per meditare e decidere se avvalersi o meno della facoltà loro concessa dalla legge. In tali condizioni una proroga della disposizione legislativa in esame, a quanto è dato presumere, agevolerebbe soltanto pochissimi dipendenti. Per quanto riguarda, poi, i segretari comunali e provinciali si soggiunge che essi hanno potuto chiedere il collocamento a riposo in base alla citata legge 19 maggio 1950, n. 319, senza attendere le deliberazioni degli enti e che, per detti segretari, non sussiste, né sussisteva nemmeno a suo tempo, la condizione obiettiva delle necessità di sfollamento, non essendovi ovviamente, in servizio segretari in soprannumero. Va soggiunto, infine, che una proposta di legge d'iniziativa parlamentare intesa a prorogare ulteriormente l'efficacia delle disposizioni della legge 12 luglio 1949, n. 386, per il personale delle amministrazioni statali, non è stata approvata dal Senato, confermandosi così l'orientamento del legislatore a non procrastinare l'applicazione delle norme in materia di sfollamento ».

Il Ministro dell'interno: SCALBA.

IMPERIALE. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere:

1°) se risponde a realtà che l'ispettore capo, signor Branca dottor Luigi, sia stato autorizzato dal Ministero a coprire, in aggiunta al suo incarico di capo del controllo viaggiatori e bagagli in Firenze, altri incarichi non ferroviari e fuori sede, per i quali gli verrebbero anche corrisposti emolumenti da altre amministrazioni;

2°) se detta autorizzazione si estenda anche a far rimanere fuori servizio per diversi giorni alla settimana lo stesso dottor Branca, con la corresponsione dell'intero stipendio ferroviario;

3°) se rispondendo a realtà quanto sopra, non si ritenga morale ritirare la predetta autorizzazione che, oltre ad essere in perfetto contrasto col " regolamento del personale ", suona offesa ai tanti, anzi ai troppi costretti alla indigenza dalla grave disoccupazione che affligge il nostro paese ». (6674).

RISPOSTA. — « È da premettere che, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 agosto 1950, n. 646, il personale della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) è assunto in prevalenza fra i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici. Sulla base della accennata disposizione, l'ente predetto ebbe a far presente alla direzione generale delle ferrovie dello Stato la grande utilità per la Cassa del Mezzogiorno di avvalersi dell'opera dell'ispettore capo superiore Branca dottor Luigi, a cui sarebbe stato affidato l'incarico di seguire i problemi ferroviari di competenza della Cassa medesima e di occuparsi altresì della progettata società per l'esercizio delle autostazioni. A tal fine l'amministrazione delle ferrovie dello Stato nello scorso mese di ottobre consentì che il predetto funzionario, pur mantenendo la dirigenza del controllo viaggiatori e bagagli di Firenze, fosse temporaneamente messo a disposizione dell'ente istante tre giorni alla settimana onde prestare opera di consulenza, ritenuta utile per la stessa amministrazione ferroviaria. Tale assenso venne accordato, in considerazione altresì del fatto che il dottor Branca è stato assegnato alla dirigenza dell'accennato controllo non tanto per seguirne d'ordinario lavoro, quanto per studiarne una nuova e più economica organizzazione e più moderni indirizzi. Per quanto attiene ai riflessi economici della autorizzazione in esame è da porre in rilievo l'impegno assunto dalla predetta Cassa di rimborsare alle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 agosto 1950, n. 646, gli emolumenti spettanti al funzionario di cui trattasi per tutto il periodo che rimane a sua disposizione. Pertanto, nel quadro delle vigenti disposizioni, nessun contrasto sussiste in proposito col regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, né si ravvisa l'opportunità di ritirare l'autorizzazione di cui trattasi ».

Il Ministro: MALVESTITI.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 FEBBRAIO 1952

MICHELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere allo scopo di eliminare lo sconcio esistente nei pressi del nuovo grandioso ponte Flaminio dove centinaia di famiglie vivono in capanne e abitazioni antigigieniche con grave disagio per le famiglie stesse e destando penosa impressione a chi entra in Roma proveniente dalla Flaminia e dalla Cassia. Si chiede se non sia opportuno, qualora non sia stato fatto, di provvedere ad una assegnazione straordinaria di fondi per costruire alloggi popolari », (già orale 2987).

RISPOSTA. — « È nota a questo Ministero la penosa situazione esistente nei pressi del nuovo ponte Flaminio in Roma, dove numerose famiglie vivono in un campo profughi costituito da baracche e casupole indecorose ed antigigieniche e riconosce la necessità di eliminare al più presto tale stato di cose. L'attuale limitata disponibilità dei fondi assegnati a questo Ministero non consente di affrontare il problema di cui trattasi con un provvedimento di rapida soluzione inteso alla costruzione degli alloggi occorrenti allo scopo. Per altro potrà, come ha fatto fino ad ora, assegnare gradualmente all'Istituto per le case popolari di Roma, i contributi statali previsti dalla legge vigente per la realizzazione di programmi costruttivi che prevedono in primo piano l'assegnazione di abitazioni alle famiglie che ne hanno maggiore e più urgente bisogno. È da far presente, per altro, che la soluzione del problema della sistemazione dei baraccati rientra nella competenza del comune di Roma, il quale già da tempo è stato interessato dal Ministero dei lavori pubblici a far conoscere quali siano le possibilità di intervento da parte del comune stesso per lo sbaraccamento del campo profughi in questione e a dichiarare se le aree, una volta sgombrate possano essere utilizzate dall'Istituto per le case popolari di Roma ai fini delle nuove costruzioni. Fino ad ora però il comune non ha dato alcun riscontro alla richiesta. Si fa presente tuttavia che nel territorio del comune di Roma sono in corso di costruzione o ne è imminente l'inizio, alloggi per senza-tetto a totale spesa dello Stato per un complessivo importo di circa 3 miliardi e ciò a prescindere dell'insieme di case popolari in costruzione che godono del contributo di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408. A mano a mano che i detti alloggi vengono ultimati essi potranno essere assegnati dalla commissione comunale alle famiglie che occupano le baracche nei pressi di

ponte Flaminio che non abbiano la possibilità di sistemarsi diversamente. Si osserva infine in linea generale che il problema degli sbaraccamenti che interessa tutta la zona della periferia di Roma, è grave e di non facile soluzione, perché, nonostante gli interventi per alloggiare convenientemente gli occupanti sia da parte dello Stato, che da parte del comune, l'eliminazione delle baracche fino ad oggi è riuscita impossibile, perché alloggiati in abitazioni civili gli occupanti attuali, subentrano subito altri senza-tetto che proseguono le costruzioni abusive ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Circa i suoi intendimenti per la sistemazione delle popolazioni dei comuni di Osini e Gairo (Nuoro) gravemente danneggiati dalle recenti alluvioni e resi inabitabili per il franamento del terreno ». (6827).

RISPOSTA. — « In seguito agli accertamenti geologici disposti per stabilire se e in quale misura occorre spostare l'abitato di Osini reso inabitabile a causa del franamento del terreno si è riconosciuta come sede adatta per la sua ricostruzione una località presso la stazione ferroviaria omonima dove sono già in corso di costruzione dieci case ricovero comprendenti 35 alloggi. La località indicata dalla popolazione di Gairo per lo spostamento di quell'abitato esso pure reso inabitabile in seguito a frane, è apparsa idonea dal lato geologico, ma non si è ritenuta consigliabile perché povera di risorse in relazione alla importanza del nuovo centro da costruire. Pertanto, previa intesa con le autorità locali e coi rappresentanti del comune di Gairo è stato recentemente stabilito di procedere all'accertamento della possibilità pratica dell'impianto del nuovo paese nella pianura Pelau Buoncammino dove trovasi in attuazione un vasto programma di lavori di bonifica. Infatti detta località è sicura sia dal lato geologico che da quello igienico ed offre grande facilità di comunicazione ed ampie possibilità di vita per la estensione e la fertilità del terreno. L'accertamento di cui sopra verrà svolto con la maggiore sollecitudine da parte di questo Ministero e di quello dell'agricoltura e delle foreste ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

POLANO. — *Al Ministro delle finanze e ad interim del tesoro.* — « Per conoscere la situazione della pratica per pensione di guer-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 FEBBRAIO 1952

ra a seguito di domanda inoltrata già da diversi anni da Peloso Giuseppe residente in Carloforte (Cagliari), per ottenere pensione privilegiata di guerra per la perdita del proprio figlio Peloso Agostino, arruolato nella marina nel 1942 imbarcato sulla *Scipione Africano* e deceduto in Taranto nel 1944 ». (6850).

RISPOSTA. — « Nei riguardi del signor Peloso Giuseppe, padre del defunto marinaio Agostino è stata già iniziata pratica di pensione, distinta col n. 377479, per la definizione della quale si sta raccogliendo la documentazione necessaria per il riconoscimento del diritto a pensione di guerra. In particolare sono stati interessati la capitaneria di porto di Cagliari e il municipio di Carloforte perché trasmettano rispettivamente il foglio matricolare, la copia integrale dell'atto di morte del militare e un certificato dal quale risulti se lo stesso abbia lasciato figli naturali. Si è scritto inoltre al Ministero della difesa (Marina), direzione generale C.E.M.M., Roma, perché faccia conoscere le cause che determinarono il decesso del Peloso e se l'unità sulla quale lo stesso era imbarcato, all'atto del decesso, facesse parte o meno della marina della ex repubblica sociale italiana ».

Il Ministro ad interim: VANONI.

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali criteri abbiano presieduto alle assunzioni del personale tecnico e di ufficio da parte dell'ente di trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, e se tali assunzioni siano lasciate ad esclusivo giudizio del consiglio di amministrazione dell'ente. Si fa presente che, secondo segnalazioni pervenute all'onorevole interrogante, risulterebbe: che, per essere assunti all'ente bisogna passare attraverso l'iscrizione al sindacato dei tecnici agrari aderenti alla CISL, l'organizzazione sindacale democristiana, che i candidati alla assunzione devono preventivamente iscriversi alla sezione sassarese del partito democristiano; e che le domande di taluni periti agrari, per non ottemperare a tali condizioni, pur avendo maggiore anzianità di diploma e maggior bisogno per condizioni familiari e per prolungata disoccupazione, sono state respinte. L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intende adottare:

1°) per un accertamento e un controllo sulle avvenute assegnazioni;

2°) per un riesame delle eventuali domande respinte;

3°) perché le assunzioni avvengano attraverso l'ufficio di collocamento, e per titolo per il personale tecnico;

4°) per evitare che si pratichino favoritismi e perché venga rispettato il diritto di tutti i cittadini, senza discriminazione di appartenenza a partiti politici e organizzazioni sindacali, ed essere assunti ed occupati in enti che, come quello menzionato, funzionano con fondi dello Stato e di tutti i contribuenti;

5°) perché a parità di condizioni siano assunti tecnici e dipendenti dei disciolti uffici dell'UNSEA nelle tre province sarde, i quali abbiano maggior periodo di disoccupazione e maggior carico di famiglia ». (6929).

RISPOSTA. — « L'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nell'assumere il dipendente personale, ha seguito la normale procedura, richiedendo agli interessati la presentazione dei soli documenti prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il suddetto ente, nella selezione degli aspiranti all'assunzione, ha particolarmente considerato gli ex dipendenti dei disciolti UPSEA della regione che, infatti, costituiscono una notevole percentuale di tutto il personale in servizio. Gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, sono assunti per titoli, mentre l'assunzione dei braccianti agricoli è sempre avvenuta attraverso l'ufficio di collocamento ».

Il Ministro: FANFANI.

RÈSCIGNO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per sapere se non ritenga giusto ed urgente la revoca della inopportuna decisione che avrebbe presa il comitato centrale del lavoro portuale nella riunione del 6 dicembre 1951, escludendo le maestranze portuali dal lavoro su velieri di piccolo tonnellaggio, decisione che arrecherebbe un danno vitale ai lavoratori portuali degli scali minori ». (6905).

RISPOSTA. — « Il comitato centrale del lavoro portuale, in qualità di organo consultivo chiamato a pronunciarsi su tutte le questioni concernenti il lavoro portuale, che investano interessi di carattere nazionale, nella recente seduta del 6 dicembre 1951 ha espresso parere di massima favorevole all'applicazione, in linea di esperimento e per la durata di 12 mesi, delle proposte della federazione dell'armamento minore in materia di operazioni portuali compiute dagli equipaggi del na-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 FEBBRAIO 1952

viglio di piccolo tonnellaggio. Tali proposte sono:

a) ripristino della facoltà di impiegare personale di bordo per lo sbarco e imbarco delle merci limitatamente al naviglio di stazza lorda inferiore alle 100 tonnellate;

b) riduzione, non inferiore al 56 per cento, delle tariffe in atto per lo sbarco e imbarco delle merci sul naviglio avente una stazza lorda tra le 100 e le 200 tonnellate;

c) riduzione del 20 per cento delle tariffe di cui sopra per il naviglio avente una stazza lorda tra le 200 e le 300 tonnellate;

d) abolizione, per tutto il naviglio fino a 500 tonnellate di stazza lorda e con particolare riguardo alle navi adibite al trasporto di liquido (vino, olii, combustibili liquidi, ecc.), di ogni fatturazione né da parte delle compagnie portuali per prestazioni allo sbarco e imbarco delle merci che non siano strettamente necessarie e non vengano effettivamente eseguite. Il parere del comitato centrale è rivolto a facilitare, con i provvedimenti di carattere esecutivo che in proposito verrebbero emanati dal Ministero della marina mercantile, la soluzione della lunga e grave crisi in cui si dibattono da tempo i piccoli armatori del naviglio minore ed i loro equipaggi, specie quelli dei velieri e motovelieri che, per le condizioni in cui versano, rappresentano un vero proletariato fra le categorie marittime. Il segnalato danno che deriverebbe alle maestranze portuali dalle decisioni ministeriali, che dovrebbero far seguito al parere dell'organo consultivo centrale, non è ritenuto tale da pregiudicare gli interessi degli operai portuali, data la assai bassa percentuale rappresentata dal traffico minore rispetto all'intero movimento portuale che si svolge annualmente in tutti i porti dello Stato e considerata la assai progredita e complessa vigente stabilità a favore di quei lavoratori.

Ad ogni modo la questione ha formato oggetto di attento esame in seno ad una riunione tenutasi presso il Ministero della marina mercantile con l'intervento dei rappresentanti sindacali dei lavoratori portuali e dell'armamento minore, e ritengo che, quanto prima potranno essere al riguardo adottati soddisfacenti provvedimenti ».

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI.

RESCIGNO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — « Per sapere se e quando diventerà un fatto compiuto la istituzione dell'ufficio di pretura nel comune di Battipaglia (Salerno), la cui amministrazione, a seguito

della propria apposita istanza del 30 novembre 1948, favorevolmente istruita ed accolta in sede di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ha provveduto ad una spesa di oltre 5 milioni di lire, per apprestare i locali idonei ». (7142 ».

(Vedi risposta scritta n. 7187, all'onorevole AMENDOLA PIETRO ed altri).

RIVERA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno un richiamo amichevole alla stampa quotidiana, perché, nel riferire delitti od atti di sadismo, si astenga dal presentarli al pubblico come importanti avvenimenti, con particolari piccanti o con note e commenti esageratamente appassionanti, onde evitare, tra l'altro, che persone facilmente influenzabili ne siano turbate e possano arrivare a pensare di risolvere in modo egualmente violento e tragico le angosce e le difficoltà che quasi ad ogni persona tocca di dovere spesso affrontare. Un richiamo amichevole potrà avere sui giornali un valore indubbio ». (7070).

RISPOSTA. — « L'interrogazione verte su una questione particolarmente importante e delicata nel complesso settore della stampa periodica, il problema cioè delle pregiudizievole ripercussioni che può esercitare nell'ambiente sociale l'abuso del diritto di cronaca. Si tratta in concreto di attuare un contemperamento fra il principio, costituzionalmente garantito, della libertà di stampa e di informazione, e l'esigenza di evitare che, per fini meramente egoistici di diffusione e di lucro, la stampa si trasformi in un focolaio di perverse suggestioni.

« A tutelare questa esigenza, provvedono, sotto il profilo della difesa della morale familiare e della pubblica decenza, gli articoli 565 e 725 del Codice penale; in via più generale e comprensiva, l'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 27, il quale prevede l'incriminazione delle pubblicazioni che descrivano o illustrino avvenimenti con particolari impressionanti e raccapriccianti, ovvero diano notizie al pubblico di delitti o di suicidi, in modo tale da poter suscitare il consenso della pubblica opinione, turbare il comune senso della morale o l'ordine familiare, provocare il diffondersi di delitti o di suicidi. Con la disposizione in questione, pur non ponendosi argine al diritto-dovere della stampa di rendere edotta l'opinione pubblica sugli avvenimenti del giorno, si fa ad essa divieto di indulgere a malsane curiosità su particolari troppo crudi della cosiddetta " cro-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 FEBBRAIO 1952

naca nera", e di presentare in una luce di eroismo i protagonisti di tristi vicende della vita reale. Perfezionamenti di indole sostanziale e formale all'articolo 15 verranno proposti nel progetto di nuova legge sulla stampa da presentare quanto prima al Parlamento, al fine di rendere il precetto legislativo ancora più idoneo al conseguimento delle finalità che lo hanno ispirato. Ma, la concreta osservanza da parte degli organi di stampa dei suaccennati precetti di legge dipende anzitutto dal senso civico e di auto-responsabilità della classe giornalistica, ed in secondo luogo dalla vigile e pronta attività dell'autorità giudiziaria nel perseguire e reprimere ogni deplorevole abuso. Essendo i doveri ed i diritti della cronaca delimitati dalla legge, non si vede come possa il potere esecutivo ritenersi abilitato a richiamare la stampa quotidiana (neppure nella suggerita forma amichevole), all'osservanza degli obblighi cui essa è tenuta in base ai precetti del nostro ordinamento giuridico. Ben più efficace, ai fini della prevenzione delle lamentate intemperanze, sarebbe un monito che provenisse dall'interno stesso della classe giornalistica, ad opera degli organi competenti ad esercitare il controllo morale e disciplinare sui singoli consociati, per la tutela della dignità delle funzioni che la stampa è chiamata a svolgere in una società civile ».

Il Sottosegretario di Stato: TUPINI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le sue determinazioni sulla ripetuta diserzione di imprese concorrenti alla gara di appalto dei lavori di sistemazione della strada « Aquilonia », due volte indetta dalla direzione generale dell'A.N.A.S. per l'importo di lire 110 milioni e, se non stia per disporre la nuova gara che valga a trasformare finalmente in rotabile degna di tal nome quella importante arteria del Molise che allo stato di presenta quasi mulattiera, non trafficabile quindi dagli automezzi ». (6756).

RISPOSTA. — « Per l'appalto dei lavori di sistemazione generale della strada provinciale del Molise denominata « Aquilonia » nel tratto dall'innesto con la strada statale n. 17 all'innesto con la strada statale n. 86, furono esperite nel luglio e nel settembre 1951 licitazioni private a cura dell'A.N.A.S., alla quale la Cassa per il Mezzogiorno ha affidato l'esecuzione dei lavori. Nel novembre 1951 l'A.N.A.S. ha fatto presente che la società Ferrobotoni aveva presentato domanda intesa

ad ottenere l'esecuzione dei lavori a trattativa privata ed a prezzi di capitolato, esprimendo in merito parere favorevole. La Cassa per il Mezzogiorno ha autorizzato, nello stesso mese di novembre 1951, l'A.N.A.S. ad affidare l'esecuzione dei lavori medesimi alla « Ferroboton » disponendo in pari tempo l'immediata consegna delle opere. Le trattative suddette sono già state concluse ed il 9 corrente è stata effettuata la consegna dei lavori che saranno intensificati appena miglioreranno le condizioni atmosferiche locali ».

Il Ministro per la Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI.

SULLO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere: se sia stato informato dei molti abusi di cui sono stati fatti continuamente oggetto i pacchi postali provenienti dall'estero, e più specificatamente quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America, abusi che vanno dalla sottrazione di generi di alto valore alla manomissione più o meno generale del pacco, così da rendere pressoché inservibile tutto il contenuto; e, nel caso affermativo, quale sia il risultato delle eventuali ispezioni eseguite a Napoli e a Milano, ove pare si siano verificati con maggiore frequenza i casi lamentati dall'interrogante; per sapere, altresì, quali istruzioni sono state impartite perché il legittimo principio del controllo doganale non leda il diritto dei cittadini a ricevere integre le merci spedite dall'estero, a maggior ragione quando esse sono frutto del lavoro e del sudore dei nostri connazionali che non hanno dimenticato i parenti e gli amici rimasti in patria ». (6541).

RISPOSTA. — « I pacchi postali provenienti dall'estero vengono ricevuti, custoditi e consegnati ai destinatari dal personale dell'amministrazione postale. Per effettuare le operazioni di sdoganamento, gli agenti postali provvedono, in presenza di funzionari doganali e dei militari della guardia di finanza, alla apertura dei pacchi ed al loro riconfezionamento dopo la verifica doganale, che viene eseguita sempre in contraddittorio con gli agenti medesimi. Dato il sistema con il quale vengono eseguite le formalità di confine, deve escludersi che manomissioni o altre irregolarità possano verificarsi in detta sede. Le cause più frequenti, invece, della perdita e del deterioramento di parte o anche di tutto il contenuto dei pacchi provenienti dagli U.S.A. sono da attribuirsi principalmente alle condizioni in cui essi vengono stivati sui piroscafi che li trasportano. Detti pacchi, che qua-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 FEBBRAIO 1952

si sempre sono costituiti da scatole di cartone caricate a migliaia le une sulle altre, sono infatti soggette facilmente a scomporsi, così che il contenuto alcune volte fuoriesce, si deteriora e non sempre può venire recuperato. Deve poi aggiungersi anche il caso, non raro, in cui l'indirizzo risulta errato, incompleto o indecifrabile, nonché altre cause ancora più frequenti, quali il distacco dall'involucro della etichetta su cui è indicato l'indirizzo medesimo; per cui un gran numero di pacchi, privi di ogni indicazione atta ad individuare mittente e destinatario, finiscono in giacenza fra quelli inesitati. Con ciò non si vuole escludere la possibilità che si verifichino sottrazioni o manomissioni da parte di manipolatori infedeli, ma tali incresciosissime eventualità sono certo in numero minore di quanto il pubblico sia incline a pensare. Comunque le più accurate indagini vengono sempre condotte in ogni caso di sospettato abuso e le inchieste esperite ad esempio a Milano, Napoli, Genova, Palermo, Torino, come in altre località, hanno fatto sì che i responsabili di fatti illeciti siano stati assicurati alla giustizia. Contemporaneamente alla repressione, è stata particolarmente curata la prevenzione degli abusi, aumentando la vigilanza ed i controlli sul regolare svolgimento del servizio sia durante i passaggi dei pacchi dai piroscafi ai depositi che durante le operazioni di verifica dogonale, ricomposizione e successivo avviamento dei pacchi medesimi. È infine, da aggiungere che negli ultimi mesi si è potuto constatare che il servizio si è svolto con regolarità e che, d'altra parte, la costruzione in corso in alcune città di nuovi più moderni edifici postali potrà contribuire a ulteriormente migliorare il servizio, consentendo un più rapido e sicuro andamento delle operazioni relative al trattamento ed all'inoltro dei pacchi provenienti dall'estero ».

Il Ministro: VANONI.

TOSI e ALESSANDRINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti sono stati presi o si intendano prendere:

a) per la classificazione e riclassificazione dei corsi di acque della provincia di Varese, a norma del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e leggi successive, in modo particolare per quanto si riferisce al fiume Olona ed ai torrenti Boesio, Arno e Riale;

b) per la sistemazione dei corsi d'acqua di cui sopra e degli altri, già classificati, ma comunque tutti bisognosi di indilazionabili opere.

« L'urgenza di provvedere si è resa maggiormente manifesta ed improrogabile dopo le recenti alluvioni che gravi ed ingenti danni hanno arrecato alle popolazioni della provincia ». (6791).

RISPOSTA. — « Il fiume Olona a monte di Castellanza ed i torrenti Arno, Riale e Boesio non sono per le loro sistemazioni classificati in alcune delle categorie previste dal testo unico 25 luglio 1904, n. 523 e quindi non è stato possibile intervenire direttamente per la riparazione dei danni alluvionali se non con lavori di pronto soccorso a termine della legge 10 agosto 1948, n. 1010. Comunque l'Ufficio del genio civile di Varese, d'intesa con gli enti interessati, ha preso cognizione delle opere necessarie per la sistemazione dei corsi d'acqua stessi e ha in corso di esame l'accertamento delle opere che possono essere classificate in una delle categorie delle opere idrauliche previste dal testo unico 25 luglio 1904 sopra citato ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

VERONESI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali effetti può avere sulla finanza comunale la mancata deliberazione nei termini prescritti delle nuove aliquote della imposta di famiglia. Risulta infatti che parecchi comuni non hanno ancora deliberato, volendo attendere i risultati delle discussioni in corso sui provvedimenti per la finanza locale ». (6282).

RISPOSTA. — « La questione prospettata dall'onorevole interrogante ha formato oggetto di un disegno di legge che il Governo presentò al Senato della Repubblica sin dall'11 luglio 1951, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di famiglia nell'anno 1952. Tale provvedimento, recentemente concretatosi nella legge 10 gennaio 1952, n. 2, prevede, infatti, la proroga, a due mesi dalla entrata in vigore della legge stessa del termine contemplato dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale per la deliberazione delle tariffe da applicarsi per l'anno 1952. Lo stesso provvedimento autorizza, altresì, la compilazione di ruoli speciali per la riscossione dell'imposta di famiglia in detto anno. I comuni hanno così la possibilità di deliberare, entro un lasso di tempo più che sufficiente, le nuove aliquote dell'imposta di cui trattasi, e di curarne la riscossione man mano che si rendano definitive le relative partite. Per altro, durante l'esame del ricordato disegno di legge presso le Assemblee legislative, questo Ministero non

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 FEBBRAIO 1952

mancò di impartire ai prefetti — con telegramma del 16 novembre 1951, n.26881 — opportune disposizioni affinché gli enti interessati potessero iniziare tempestivamente la laboriosa procedura per la determinazione delle aliquote dell'imposta relative all'anno 1952, assicurando in tal modo le premesse necessarie per una rapida deliberazione delle tariffe dell'imposta in parola e, conseguentemente, per l'accertamento concreto di essa ».

Il Ministro: VANONI.

VIVIANI LUCIANA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per i quali — pur avendo l'Ente autonomo del Volturno, con sede in via Cisterna dell'Olio, 44, in Napoli, regolarizzato dopo 33 anni, la posizione dei suoi dipendenti, iscrivendoli alla Cassa di previdenza enti locali — ad alcuni dipendenti licenziati nel periodo dal 1944 ad oggi e ad alcuni congiunti di dipendenti, aventi diritto a pensione, si rifiuta il trattamento dovuto e il riconoscimento dei loro diritti ». (6936).

Risposta. — « Si è ritenuto di poter considerare l'Ente autonomo del Volturno di Napoli alla stregua delle aziende speciali per i servizi municipalizzati e, pertanto, è stato provveduto all'iscrizione, alle rispettive casse di previdenza, dagli impiegati e salariati in servizio presso il predetto ente, per i quali, a norma dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e dell'articolo 5 dell'ordinamento ap-

provato con legge 26 luglio 1941, n. 934, si è accertata la obbligatorietà dell'iscrizione stessa. Ciò premesso, nel caso che l'onorevole interrogante intenda riferirsi a dipendenti dell'Ente autonomo del Volturno che, non essendo stati iscritti di fatto alle casse di previdenza impiegati e salariati di enti locali, ritengano di trovarsi nelle condizioni stabilite dalla legge per esservi obbligatoriamente iscritti e per ottenere dalle medesime casse il conferimento della indennità o della pensione, è necessario che gli interessati producano regolare domanda di assegno di riposo, debitamente documentata. La Direzione generale degli istituti di previdenza non mancherà di esaminare, caso per caso, la posizione previdenziale dei richiedenti e di provvedere al conferimento dell'assegno di riposo, che eventualmente agli stessi possa spettare a norma di legge. Nel caso, invece, che l'interrogazione si riferisca a persone, alle quali sia stato già notificato dalla direzione medesima un provvedimento di diniego dell'assegno di riposo, occorre siano fatti conoscere i nominativi degli interessati, affinché si possano precisare i motivi che hanno determinato il rigetto delle loro istanze. Contro il decreto di diniego gli interessati, qualora si ritengano lesi, hanno facoltà di produrre ricorso nei modi di legge alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla data di notifica del decreto ».

Il Ministro delle finanze: VANONI.